**Regolamento del Comune di (…) concernente l’impiego di lettori di numeri d’immatricolazione di veicoli su strade con segnale di traffico limitato e di divieto d’accesso del (… data)**

Il Consiglio comunale del Comune di (…)

richiamati in particolare

* art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
* art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999
* Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
* art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)

**Art. 1 Campo di applicazione**

1Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di (…).

2Per aspetti della lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d’applicazione del 6 dicembre 2000.

**Art. 2 Scopo**

La lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli è finalizzata principalmente alla prevenzione di infrazioni al divieto di accesso e al divieto di circolazione per autoveicoli.

**Art. 3 Informazione**

Il Comune informa sulla presenza di strumenti di lettura dei numeri d’immatricolazione di veicoli, sullo scopo preventivo perseguito e sull’organo responsabile, segnatamente tramite cartelli indicatori ben visibili posti in prossimità dei singoli lettori di targhe.

**Art. 4 Finalità**

I dati che, malgrado le misure dissuasive di cui all’art. 3, vengono elaborati nell’ambito della lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli (art. 6), non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

**Art. 5 Sicurezza dei dati**

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

**Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici**

1Il Comune allestisce l’elenco dei numeri d’immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l’indirizzo dei detentori.

2Il sistema di lettura dei numeri d’immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d’immatricolazione.

3Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d’immatricolazione dei veicoli in transito con l’elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un’autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d’immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d’immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l’ora del passaggio del veicolo.

4Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d’immatricolazione senza autorizzazione tramite:

1. (…: indicare modalità d’identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie alle banche dati cantonali pubblicate in virtù dell’art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d’immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
2. (…: indicare modalità d’identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie a pubblici registri automobilistici come quello di ACI Italia), per i numeri d’immatricolazione di altri Stati.

5L’accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

**Art. 7 Trasmissione di dati a terzi**

1Di principio, i dati personali elaborati nell’ambito della lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

2Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

**Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati**

5I dati personali elaborati nell’ambito della lettura di numeri d’immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

1. In caso di concordanza con la lista di numeri d’immatricolazione autorizzati, al massimo entro (…: max. 100) giorni;
2. In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d’immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

**Art. 9 Norme d’esecuzione**

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d’immatricolazione di veicoli, le eventuali ulteriori modalità d’informazione e condizioni dell’elaborazione di dati, tra cui i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

**Art. 10 Approvazione e entrata in vigore**

1Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità superiore.

2Il Municipio ne fissa l’entrata in vigore.